

CORSO DI REVISIONE LEGALE



1

I CONTROLLI SUI CREDITI VERSO CLIENTI
I CONTROLLI SUL CONTO ECONOMICO

Stefano Pizzutelli

4 novembre 2022

- **Classificazione:**

Crediti verso clienti: S/P C II 1

I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo

La svalutazione dei crediti dell'attivo circolante: C/E B 10 d) (“*svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*”)

Gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, quando le cause che le hanno generate vengono meno: C/E A5 “*altri ricavi e proventi*”

- **Classificazione:**

- Le perdite realizzate su crediti iscritti nell'attivo circolante (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 “*oneri diversi di gestione*” del conto economico per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato

- Iscrizione:

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al **principio della competenza** quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- **il processo produttivo dei beni è stato completato**; e
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, **il trasferimento dei rischi e benefici**

• **QUANDO C'E' IL TRASFERIMENTO DEI RISCHI E BENEFICI?**

Cessioni di beni:

- (a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
- (b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
- (c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.

Prestazioni di servizi:

I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

I crediti incassabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività

PRINCIPIO GENERALE – PRINCIPIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

“i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale” (art. 2426 comma 1 n. 8 c.c.)

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato.

Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

- Se non si applica il principio del costo ammortizzato* la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi

VALUTAZIONE SUCCESSIVA

E' effettuata al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo.

Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria.

I costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

* Nei casi di irrilevanza, di bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e iper abbreviata (art. 2435-ter c.c.)

- **I crediti vanno iscritti in bilancio al netto del Fondo Svalutazione Crediti**

Per calcolare il FSC?

Esempi di elementi da tener presenti:

- significative difficoltà finanziarie del debitore;
- una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore

- **I crediti vanno iscritti in bilancio al netto del Fondo Svalutazione Crediti**

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA

1. Di norma credito per credito

2. Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti

- **I crediti vanno iscritti in bilancio al netto del Fondo Svalutazione Crediti**

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA

Verifica a livello di portafoglio:

→ I crediti sono raggruppati sulla base **di caratteristiche di rischio di credito simili** che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.).

In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare **formule per la determinazione delle riduzioni di valore** (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).

- **I crediti vanno iscritti in bilancio al netto del Fondo Svalutazione Crediti**

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA

3. Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti

- L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie.
- L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.
- Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

CANCELLAZIONE DEL CREDITO

- La società cancella il credito dal bilancio quando:
 - a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente) (*per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti*); oppure
 - b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

CANCELLAZIONE DEL CREDITO

- Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.
- Quando la cessione del credito **non** comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio. Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria

CANCELLAZIONE DEL CREDITO

Casi che comportano **la cancellazione** del credito dal bilancio:

- forfaiting;
- *datio in solutum*;
- conferimento del credito;
- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Casi che comportano **il mantenimento** del credito in bilancio:

- mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
- cambiali girate all'incasso;
- pegno di crediti;
- cessione a scopo di garanzia;
- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

PROCEDURE DI REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI

16

FASE DI INTERIM

Verifiche sul ciclo attivo

- Conoscenza dell'azienda e del contesto in cui opera

(ad esempio: disciplina di settore, mercati di sbocco; rischi di cambio; disciplina Iva; ciclo di vita; fattori di crisi)

- Conoscenza dell'attività specifica della società

(ad esempio: strategie di vendita; composizione dei mercati; listini prezzi; sistema di premi, sconti e abbuoni; presenza di contratti estimatori; stagionalità)

- Analisi del sistema di controllo interno

(procedure aziendali di: ricezione dell'ordine; emissione della conferma dell'ordine; evasione dell'ordine; verifica dell'applicazione dei listini; emissione della fattura; registrazione della fattura; procedure aziendali di gestione dei clienti, di gestione dei sospesi; di recupero crediti)

PROCEDURE DI REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI

17

FASE DI FINAL

Verifica di quadratura tra dato del bilancio di verifica e dato di bilancio

Verifica dei principi contabili applicati (costo ammortizzato o meno)

Verifica del calcolo della svalutazione crediti dell'esercizio

Verifica della correttezza del Fondo Svalutazione Crediti

PROCEDURE DI REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI

18

PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA

Mensilizzazione dei ricavi

Confronto tra ricavi dell'anno / ricavi dell'anno precedente

Confronto tra crediti verso clienti dell'anno / anno precedente

Analisi di indici del ciclo attivo:

- Ricavi per linea di prodotto / Totale ricavi
- Costo del magazzino / Costo prodotto venduto
- Magazzino / Ricavi
- Resi su vendite / Ricavi
- Perdite su crediti / Ricavi
- Clienti / Ricavi
- FSC / Clienti
- Clienti scaduti / Clienti

ISA 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

19

- Procedure di revisione definite per individuare errori significativi a livello di asserzioni.
- Comprendono:
 - I. Le verifiche di dettaglio sulle classi di operazioni, saldi contabili e informativa
 - II. Procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità

ISA 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

20

Verifiche di dettaglio:

- RICHIESTA DI CONFERMA ESTERNA
- RICERCA DI PASSIVITA' NON REGISTRATE
- VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA
- VERIFICA CORRETTA CLASSIFICAZIONE

ISA 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

21

- RICHIESTE DI CONFERMA ESTERNA (CIRCULARIZZAZIONI)
- Consentono di acquisire elementi probativi particolarmente appropriati
- a) per verificare:
 - l'esistenza dei rapporti sottostanti
 - la consistenza effettiva dei saldi dei conti accesi a banche, clienti, fornitori, committenti, depositanti etc.
- b) per acquisire informazioni presso i consulenti esterni

ISA 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

22

- **RICHIESTE DI CONFERMA ESTERNA (CIRCULARIZZAZIONI)**
- Formalmente: richiesta della società al soggetto esterno, con richiesta di confermare direttamente al revisore circostanze pertinenti o meno al bilancio.
- Il revisore predispone il testo e la società effettua la spedizione per lettera o per pec, con indicazione di rispondere al revisore.
- In caso di lettere, è il revisore a spedirle direttamente.
- In caso di pec, il revisore dovrebbe essere messo in copia

- **OBIETTIVO**
- L'obiettivo del revisore, nell'utilizzare le procedure di conferma esterna, è quello di definire e di svolgere tali procedure al fine di acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili

- DEFINIZIONI
- *Conferma esterna* - Elemento probativo acquisito come una risposta diretta in forma scritta al revisore da parte di un soggetto terzo (il soggetto circularizzato), in formato cartaceo, elettronico ovvero in altro formato
- *Richiesta di conferma positiva* – Una richiesta al soggetto circularizzato di rispondere direttamente al revisore indicando se esso sia in accordo o in disaccordo con le informazioni contenute nella richiesta, ovvero fornendo le informazioni richieste.

ISA 505 – CONFERME ESTERNE

25

- **DEFINIZIONI**
- *Richiesta di conferma negativa* – Una richiesta al soggetto circularizzato di rispondere direttamente al revisore soltanto qualora esso sia in disaccordo con le informazioni fornite nella richiesta.
- *Mancata risposta* – Il soggetto circularizzato non ha risposto, ovvero non ha risposto in modo completo, ad una richiesta di conferma positiva, ovvero una richiesta di conferma restituita in quanto non recapitata.
- *Eccezione* – Una risposta che indica una differenza tra le informazioni per le quali è stata richiesta conferma, o contenute nelle registrazioni dell'impresa, e quelle fornite dal soggetto circularizzato.

- REGOLE

Il revisore, quando utilizza le procedure di conferma esterna, deve **mantenere il controllo sulle richieste di conferma**: ciò include:

- a) la determinazione delle informazioni da confermare o da richiedere;

Le procedure di conferma esterna sono svolte spesso per confermare o richiedere informazioni sui saldi contabili e sui loro elementi. Esse possono essere utilizzate anche per confermare i termini di accordi, contratti, ovvero le operazioni tra un'impresa e le altre parti, ovvero per confermare l'assenza di alcune condizioni, quale un "accordo a latere"

ISA 505 – CONFERME ESTERNE

27

- **REGOLE**

Il revisore, quando utilizza le procedure di conferma esterna, deve **mantenere il controllo sulle richieste di conferma**: ciò include:

(b) la selezione del soggetto circularizzato appropriato;

Le risposte alle richieste di conferma forniscono elementi probativi più pertinenti e attendibili quando le richieste di conferma sono inviate ad un soggetto circularizzato che il revisore ritiene abbia le conoscenze necessarie sulle informazioni da confermare. Per esempio, un funzionario di un istituto finanziario che abbia le conoscenze necessarie sulle operazioni o sugli accordi per i quali è richiesta una conferma può essere, nell'ambito dell'istituto finanziario, la persona più appropriata a cui richiedere la conferma

- REGOLE

Il revisore, quando utilizza le procedure di conferma esterna, deve **mantenere il controllo sulle richieste di conferma:** ciò include:

- c) la definizione delle richieste di conferma, che includa l'accertamento che le richieste siano correttamente indirizzate e contengano le informazioni per far sì che le risposte siano inviate direttamente al revisore

- **RIFIUTO DELLA DIREZIONE**
- Qualora la direzione si rifiuti di consentire al revisore di inviare una richiesta di conferma, il revisore deve:
 - a) svolgere indagini sulle motivazioni del rifiuto della direzione e ricercare elementi probativi in merito alla validità e alla ragionevolezza di tali motivazioni;
 - b) valutare le implicazioni del rifiuto della direzione sulla sua valutazione dei relativi rischi di errori significativi, incluso il rischio di frode, nonché sulla natura, sulla tempistica e sull'estensione delle altre procedure di revisione;
 - c) svolgere procedure di revisione alternative definite per acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili.

- **RIFIUTO DELLA DIREZIONE**
- Qualora il revisore concluda che il rifiuto della direzione di consentirgli di inviare una richiesta di conferma sia irragionevole, ovvero qualora il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili mediante procedure di revisione alternative, egli deve comunicare tale circostanza al collegio sindacale
- Il revisore deve anche stabilirne le implicazioni per la revisione contabile e per il proprio giudizio in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.705
→ *impossibilità di esprimere un giudizio*

- *Attendibilità delle risposte alle richieste di conferma*

Qualora il revisore identifichi fattori che fanno sorgere dubbi in merito all'attendibilità della risposta ad una richiesta di conferma, egli deve acquisire ulteriori elementi probativi per risolvere tali dubbi.

Le risposte ricevute elettronicamente, per esempio per fax o per posta elettronica, comportano rischi sull'attendibilità, poiché può essere difficile ottenere prova della provenienza e della identificazione di colui che risponde e può essere difficile individuare le alterazioni.

- *Attendibilità delle risposte alle richieste di conferma*
- Qualora il revisore stabilisca che una risposta ad una richiesta di conferma non sia attendibile, egli deve valutarne le implicazioni sulla valutazione dei relativi rischi di errori significativi, incluso il rischio di frode, nonché sulla relativa natura, tempistica e estensione delle altre procedure di revisione.

- **Mancate risposte**
- Per ciascuna mancata risposta, il revisore deve svolgere procedure di revisione alternative al fine di acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili → *Procedure alternative*

ad esempio:

per i saldi dei crediti – l'esame degli specifici incassi successivi, della documentazione di spedizione e delle vendite in prossimità della fine del periodo amministrativo;

•

- **Conferme negative**
- Le conferme negative forniscono elementi probativi meno persuasivi rispetto a quelli forniti dalle conferme positive.
- Di conseguenza, il revisore non deve utilizzare le richieste di conferma negativa come uniche procedure di validità per fronteggiare un rischio identificato e valutato di errori significativi a livello di asserzioni, a meno di casi di rischio basso

- **Utilizzo delle PEC nelle circolarizzazioni**
- La trasmissione del documento di richiesta di conferma esterna a mezzo PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione a mezzo posta in quanto è strumento idoneo ad assicurare la prova dell'invio, della consegna e della ricezione da parte del destinatario; quindi, come si trattasse di una raccomandata con ricevuta di ritorno, la PEC consente al revisore di avere prova documentata di tutto il flusso informativo

- **Utilizzo delle PEC nelle circolarizzazioni**
- Dal punto di vista operativo, Assirevi evidenzia che ciascun revisore potrà delineare proprie procedure interne per l'utilizzo della PEC come strumento di esecuzione delle richieste di conferma esterna, anche attivando **diversi indirizzi PEC** destinati a fungere in modo dedicato da collettore delle risposte ricevute dalle controparti

- **Utilizzo delle PEC nelle circolarizzazioni**
- → in merito alla **selezione delle controparti**, nulla cambia, per cui questa fase deve permanere **sotto il controllo del revisore** il quale dovrà anticipatamente informare la società circa i soggetti a cui sarà inviata la lettera di circolarizzazione a mezzo PEC;
- → per quanto concerne gli **indirizzi PEC delle controparti**, il revisore potrà verificarne **l'autenticità** anche consultando il registro imprese oppure il portale disponibile www.inipec.gov.it;

- **Utilizzo delle PEC nelle circolarizzazioni**
- → nella **lettera di richiesta di conferma esterna** dovrà essere specificato l'indirizzo **PEC del revisore** a cui la controparte dovrà inoltrare la risposta;
- la **lettera di circolarizzazione** potrà avere un **qualunque formato elettronico non modificabile**, come ad esempio un formato Pdf/A, oppure la richiesta stampata in formato cartaceo e firmata dal rappresentante della società cliente potrà poi essere allegata al messaggio trasmesso a mezzo PEC.
- L'invio della lettera alle controparti da parte della società oggetto della revisione potrà quindi avvenire in forma di **allegato al messaggio inviato mediante PEC**.

ISA 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

39

- **CIRCOLARIZZAZIONE CLIENTI
(CON ESTRATTO CONTO ALLEGATO)**

Da redigere su carta intestata della società soggetta a revisione legale

Luogo, data.....

Spett.le

p.c.c Nome e Indirizzo del Revisore

Egredi Signori,

in relazione allo svolgimento della revisione del bilancio della nostra società per l'esercizio chiuso al 31/12/20XX, Vi preghiamo di fornire per iscritto le seguenti informazioni, al nostro revisore

ISA 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

40

- **CIRCOLARIZZAZIONE CLIENTI
(CON ESTRATTO CONTO ALLEGATO)**

Vogliate a tal fine inviare questa stessa lettera, debitamente compilata e sottoscritta in calce.

Alleghiamo l'estratto conto della Vostra partita con noi al 31/12/20XX con il saldo netto Vostro debito (credito) di Euro _____

La presente è una conferma delle nostre risultanze contabili: per questo motivo Vi preghiamo di voler rispondere in ogni caso, anche se sono intervenuti pagamenti dopo la data suesposta.

Per facilitare la risposta, alleghiamo una busta affrancata ed indirizzata al nostro revisore.

...

ISA 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

41

- **CIRCOLARIZZAZIONE CLIENTI**
CLIENTE

SALDO AL 31/12/20**

- a) Confermiamo che alla data suindicata eravamo debitori per euro dei quali Euro coperti da effetti con scadenza dalin avanti
- b) Su detto saldo sono state già pagate le seguenti somme.....
- c) Non siamo d'accordo perché.....

ISA 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

42

- **CIRCOLARIZZAZIONE DEL LEGALE**

- *Da redigere su carta intestata della società soggetta a revisione legale*

Luogo, data

Spett.le

p.c.c. Nome e Indirizzo del Revisore

Egregio Avvocato,

in relazione allo svolgimento della revisione del bilancio della nostra società per l'esercizio chiuso al 31/12/20XX, Vi preghiamo di fornire per iscritto le seguenti informazioni aggiornate alla data della risposta, al nostro revisore:

ISA 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

43

● CIRCULARIZZAZIONE DEL LEGALE

1. elenco di tutte le controversie (intimate o di imminente inizio), conciliazioni, arbitrati e cause in corso (attive o passive) al 31/12/20XX od ogni altra passività che possa coinvolgere la nostra Società di cui Lei fosse a conoscenza.
2. La preghiamo di indicare per ogni pratica:
 - a. la descrizione della controversia,
 - b. una sua valutazione del rischio di soccombenza,
 - c. l'attuale stato procedurale,
 - d. la quantificazione dell'eventuale onere per la società in caso di soccombenza o transazione e l'eventuale possibile recupero assicurativo.
3. un elenco che indichi la natura e gli importi di ogni giudizio reso o accordo raggiunto in cui la nostra Società è parte attiva o passiva, dall'inizio dell'esercizio fino alla data della Sua risposta;

ISA 330 – LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

44

- **CIRCULARIZZAZIONE DEL LEGALE**

4. un elenco di tutte le altre possibili passività, sulla base delle informazioni in suo possesso, laddove vi sia una ragionevole possibilità che il manifestarsi possa influire in maniera determinante e negativa sulla situazione patrimoniale della Società;
5. qualsiasi altra informazione di natura legale a Sua conoscenza e per la quale la Sua opinione dovrebbe essere portata a conoscenza degli azionisti o dei creditori o di altri terzi interessati.
6. l'importo dei Suoi onorari maturati alla data di bilancio ma da Lei non ancora fatturati.

La preghiamo di farci pervenire risposta alla presente entro il XXXX.

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 530

45

- tratta dell'utilizzo da parte del revisore del campionamento statistico e non statistico nella definizione e nella selezione del campione di revisione, nello svolgimento di procedure di conformità e di verifiche di dettaglio, e nella valutazione dei risultati tratti dal campione

Obiettivo:

- Nell'utilizzare il campionamento di revisione l'obiettivo del revisore è quello di conseguire elementi ragionevoli in base ai quali trarre conclusioni sulla popolazione dalla quale il campione è selezionato

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 530

46

- **DEFINIZIONI**

Campionamento di revisione (campionamento) –L'applicazione delle procedure di revisione su una percentuale inferiore al 100% degli elementi che costituiscono una popolazione rilevante ai fini della revisione contabile, in modo che tutte le unità di campionamento abbiano una possibilità di essere selezionate così da fornire al revisore elementi ragionevoli in base ai quali trarre le proprie conclusioni sull'intera popolazione

Popolazione - L'insieme completo dei dati da cui è selezionato un campione e sul quale il revisore intende trarre le proprie conclusioni.

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 530

47

- **DEFINIZIONI**

Rischio di campionamento – Il rischio che le conclusioni del revisore, sulla base di un campione, possano essere diverse da quelle che si sarebbero raggiunte se l'intera popolazione fosse stata sottoposta alla stessa procedura di revisione

Unità di campionamento – I singoli elementi che costituiscono una popolazione

Campionamento statistico – Un approccio di campionamento con le seguenti caratteristiche:

- i) selezione casuale degli elementi del campione;
- ii) utilizzo del calcolo delle probabilità per valutare i risultati del campione, ivi inclusa la determinazione del rischio di campionamento.

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 530

48

- Nel definire un campione di revisione, il revisore deve considerare lo scopo della procedura di revisione e le caratteristiche della popolazione da cui verrà estratto il campione.
- Il revisore deve determinare una dimensione del campione sufficiente a ridurre il rischio di campionamento ad un livello accettabilmente basso.
- Il revisore deve selezionare gli elementi per il campione in modo che ciascuna unità di campionamento all'interno della popolazione abbia una possibilità di essere selezionata

Campionamento – Approccio metodologico CNDCEC

49

PRIMO METODO: **LA SELEZIONE INTEGRALE**

- La selezione integrale → l'esame di tutte le voci

Appropriata quando

- la popolazione è costituita da un numero limitato di voci di valore elevato e, pertanto, sia per la significatività intrinseca delle voci da verificare, sia per il limitato lavoro richiesto, risulta appropriato ed efficiente l'azzeramento del rischio di campionamento (e, di conseguenza, in termini revisionali del rischio di individuazione e di revisione) nella fattispecie;
- esiste un rischio significativo e non si danno metodi alternativi che forniscano elementi probativi sufficienti e appropriati
- la natura ripetitiva di un calcolo o di altri processi svolti automaticamente da un sistema informativo rende conveniente l'esame della totalità delle voci. Si tratta di una casistica certamente frequente soprattutto nell'ambito delle procedure di conformità, ma che, normalmente, è posta in atto a livello di sistema IT transazionale tramite *software* specifici, che, ben di rado, possono essere disponibili al singolo revisore contabile o al collegio sindacale e pertanto di ben rara applicazione nell'ambito della piccola e media impresa

SECONDO METODO: **LA SELEZIONE di VOCI SPECIFICHE**

La decisione del revisore di selezionare voci specifiche (campionamento soggettivo o ragionato) implica l'esercizio del giudizio professionale del revisore nello stabilire:

- la dimensione del campione;
- gli elementi da selezionare;
- l'affidabilità della popolazione (ovvero per la quale ritiene di poter affermare, con un rischio di campionamento sufficientemente basso, che l'eventuale errore non eccede l'errore che ha stabilito come accettabile) in base ai risultati del campione esaminato.
- La scelta dell'utilizzo del campionamento soggettivo può essere motivata dall'elevato valore delle voci da verificare rispetto all'intera popolazione, dal fatto che queste siano inusuali, particolarmente soggette a rischio oppure rappresentino voci nelle quali in passato sono stati riscontrati errori.

SECONDO METODO: **LA SELEZIONE di VOCI SPECIFICHE**

- Il revisore può, ad esempio, **decidere di esaminare tutte le voci i cui valori registrati superino un determinato importo, al fine di verificare, in tal modo, una gran parte dell'importo totale di una classe di operazioni o di un saldo contabile.** Questo metodo di campionamento è senz'altro di largo uso, giacché presenta indubbi vantaggi in termini di velocità di applicazione e, dunque, in termini di costo dell'attività; consente al revisore di trarre profitto dalla propria esperienza professionale, alla ricerca di errori o anomalie che poteva aver già preventivato in sede di pianificazione e di valutazione preliminare del rischio.
- **I risultati delle procedure di revisione applicate alle voci selezionate con questa modalità non possono essere proiettati sull'intera popolazione;** di conseguenza, l'esame selettivo delle voci specifiche non fornisce elementi probativi in merito alla parte rimanente della popolazione

Campionamento – Approccio metodologico CNDCEC

52

TERZO METODO: **CAMPIONAMENTO STATISTICO**

principali modalità sono rappresentate da:

1. Campionamento statistico casuale stratificato o non stratificato;
2. Campionamento sistematico;
3. Campionamento a blocchi;
4. Campionamento per unità monetarie (ESEMPIO DALLE CARTE DI LAVORO DELL'APPROCCIO METODOLOGICO)

Campionamento – Approccio metodologico CNDCEC

53

TERZO METODO: **CAMPIONAMENTO STATISTICO**

Metodo più utilizzato: MUS (Monetary Unit Sampling)

- La tecnica MUS presuppone di:
 1. mantenere le voci nell'ordine nel quale si presentano (ad esempio, la lista saldi clienti secondo partitario);
 2. aggiungere una colonna nella quale i medesimi valori sono cumulati;
 3. utilizzare una selezione di numeri casuali selezionando per ogni numero casuale estratto le unità per le quali il numero casuale si colloca nell'ammontare cumulato associato.

Campionamento – Approccio metodologico CNDCEC

54

TERZO METODO: **CAMPIONAMENTO STATISTICO**

Metodo più utilizzato: MUS (Monetary Unit Sampling)

Esempio:

- 1. eliminare dall'universo dei clienti da circularizzare i crediti che per loro natura e caratteristiche non saranno oggetto di circularizzazione ma saranno assoggettati ad altre procedure di revisione (per esempio: crediti non movimentati nel corso dell'esercizio, crediti con saldo avere o crediti in contenzioso);
- 2. stratificare i crediti da circularizzare in base al loro importo assegnando ad ogni strato uno specifico criterio di selezione del campione

Campionamento – Approccio metodologico CNDCEC

55

TERZO METODO: **CAMPIONAMENTO STATISTICO**

Metodo più utilizzato: MUS (Monetary Unit Sampling)

Esempio:

- Con tale metodo, per ogni popolazione da indagare (in generale saldi o classi di transazioni) il revisore definirà dapprima un livello di riduzione del rischio (Alto, Moderato o Basso) e determinerà, come nel caso del campionamento per attributi, un “*livello di confidenza*” e un “*fattore di confidenza*”.
- Rischio MINIMALE → Livello di sicurezza: 50% → R factor: 0,67
- Rischio BASSO → Livello di sicurezza: 63% → R factor: 1
- Rischio MODERATO → Livello di sicurezza: 86% → R factor: 2
- Rischio ALTO → Livello di sicurezza: 95% → R factor 3

Campionamento – Approccio metodologico CNDCEC

56

TERZO METODO: **CAMPIONAMENTO STATISTICO**

Metodo più utilizzato: MUS (Monetary Unit Sampling)

Esempio:

Intervallo di campionamento =

Significatività operativa

Fattore di confidenza (R factor)

Dimensione del campione =

Dimensione monetaria dell'universo da cui estrarre il campione (*)

Intervallo di campionamento

(*) ad esempio: Totale della voce *Crediti verso clienti*

Campionamento – Approccio metodologico CNDCEC

57

TERZO METODO: **CAMPIONAMENTO STATISTICO**

Metodo più utilizzato: MUS (Monetary Unit Sampling)

Esempio:

Totale della voce: 138.863

Rischio: Alto (Livello di sicurezza 95%; R factor 3)

Significatività operativa: 15.000

Intervallo di campionamento = 5.000

15.000

3

Dimensione del campione

138.863

5.000

Numero teorico di item: 28

Approccio metodologico CNDCEC – Carta di lavoro Crediti verso Clienti

58

- ❑ Predisporre la lead sulla base del Bilancio di Verifica, quadrando le movimentazioni dell'anno del Fondo Svalutazione Crediti (laddove iscritto) con le variazioni a Conto Economico. A fine esercizio accertare la corrispondenza del riepilogo dei movimenti con il bilancio dell'esercizio.
- ❑ Effettuare procedure di analisi comparativa comprendendo le motivazioni di differenze significative tra i due esercizi.
- ❑ Acquisire il partitario clienti comprensivo di tutte le partite emesse (Clienti + Effetti / Factor ecc) quadrandolo con il saldo iscritto in contabilità. Selezionare un campione di clienti per cui richiedere ed inviare la lettera di circolarizzazione. Laddove ritenuto necessario richiedere la conferma del fatturato annuale.

Approccio metodologico CNDCEC – Carta di lavoro Crediti verso Clienti

59

- ❑ In caso di invio della lettera di circolarizzazione ad una data intermedia, acquisire il partitario alla data di chiusura di bilancio, riaggiornare la propria selezione e per i soggetti che hanno provveduto a rispondere alla lettera analizzare le principali movimentazioni tra la data di invio e la data di chiusura contabile.
- ❑ In caso di risposta non in accordo riconciliare con le risultanze contabili. In caso di mancata risposta svolgere procedure alternative (incassi successivi o riscontro documentale) alla data di chiusura dell'esercizio
- ❑ Selezionare un campione di fatture di vendita; per ogni fattura selezionata, verificare la correttezza matematica dei calcoli, verificare le quantità vendute con il documento di consegna, e le altre condizioni di vendita con l'ordine del cliente o con il contratto. Verificare infine la corretta rilevazione e classificazione contabile del ricavo e del credito, nonché dell'incasso successivo.

Approccio metodologico CNDCEC – Carta di lavoro Crediti verso Clienti

60

- ❑ Selezionare un campione di registrazioni contabili di ricavi di vendita; per ogni registrazione verificare la corrispondenza della registrazione con la relativa fattura di vendita, il documento di consegna, e l'ordine del cliente. Verificare infine la corretta rilevazione e classificazione contabile del credito e dell'eventuale incasso.
- ❑ Effettuare il test di cut-off sulle vendite
- ❑ Verificare la presenza di clienti con saldo “avere”, analizzandone la natura, e verificando la necessità di un'eventuale riclassificazione degli stessi in altre voci di bilancio.
- ❑ Effettuare la conta fisica delle eventuali cambiali in portafoglio riscontrandone il valore con le risultanze contabili.

Approccio metodologico CNDCEC – Carta di lavoro Crediti verso Clienti

61

- ❑ Ottenere riscontro delle ricevute bancarie in portafoglio presso istituti di credito analizzando le risposte ricevute dalle banche a seguito dell'invio di richieste di conferma (si veda quanto esposto nella sezione “Disponibilità liquide”), oppure, mediante la verifica della presentazione in banca nel corso dell'esercizio di un campione delle stesse. (*Le ricevute bancarie sono un metodo di pagamento e non sono effetti*)
- ❑ Verificare se i saldi creditori siano valutati al costo ammortizzato. In caso di crediti che prevedono tempi di incasso superiori alla media concessa dalla Società, e in ogni caso per crediti con scadenze superiori ai 12 mesi, verificare la presenza di un tasso di interesse di mercato. In caso contrario, verificare il calcolo di attualizzazione e la relativa contabilizzazione a conto economico.

Approccio metodologico CNDCEC – Carta di lavoro Crediti verso Clienti

62

- ❑ Verificare che eventuali crediti in valuta estera siano stati convertiti al cambio vigente alla data di bilancio
- ❑ Verificare che la società disponga di **un'analisi dei crediti verso la clientela per anzianità di scaduto**. Verificare che tale analisi sia utilizzata ai fini della determinazione del fondo svalutazione crediti. Qualora lo sia, controllare la corrispondenza fra il saldo clienti di contabilità generale, il partitario clienti e lo scadenziario clienti, nonché verificare che quest'ultimo sia stato predisposto correttamente.
- ❑ Analizzare i crediti in contenzioso o al legale, utilizzando le informazioni ottenute dai legali nelle loro lettere di risposta alla richiesta di informazioni e quadrare gli importi riportati con il partitario clienti

Approccio metodologico CNDCEC – Carta di lavoro Crediti verso Clienti

63

- ❑ Verificare che il fondo svalutazione crediti sia stato calcolato secondo uno di questi criteri:
 - ❑ - analisi della svalutazione “generica” basata sull’esperienza passata;
 - ❑ - analisi specifica dei crediti di dubbia esigibilità;
 - ❑ - combinazione dei precedenti metodi

Verificare che il fondo svalutazione crediti esposto in bilancio in diretta deduzione dei crediti commerciali sia congruo al fine di fronteggiare il rischio di inesigibilità del credito.

Verificare l’anzianità delle fatture da emettere, al fine di accertarsi che non sussistano i presupposti per un loro storno a conto economico.

Approccio metodologico CNDCEC – Carta di lavoro Crediti verso Clienti

64

- ❑ Richiedere il Registro IVA Vendite dell'esercizio successivo a quello oggetto di revisione contabile. Verificare la presenza di **note credito**, analizzandone la natura, e verificandone la competenza economica e la relativa contabilizzazione.
- ❑ Verificare che la società abbia compreso tra i crediti o gli altri crediti (con contropartita ricavi o proventi) fatture da emettere per prestazioni di servizi, royalty e provvigioni, sconti e premi a clienti di fine anno
- ❑ Verificare la corretta classificazione e rappresentazione in bilancio, e che l'informativa fornita in Nota integrativa sia completa, accurata e corrisponda alle risultanze contabili. Verificare inoltre la coerenza delle informazioni esposte nella relazione sulla gestione.

Approccio metodologico CNDCEC – Carta di lavoro Crediti verso Clienti

65

- ❑ Analizzare il dettaglio dei conti dei ricavi di vendita. Selezionare eventuali operazioni di vendita anomale e/o inusuali per tipologia o importo. Verificare la corretta registrazione e classificazione contabile, sulla base della relativa documentazione di supporto.
- ❑ Validazione del tabulato di aging attraverso la selezione di un campione di clienti e controllo della corretta appostazione delle fatture per scadenza

REVISIONE DEL CONTO ECONOMICO

66

Ordinariamente le voci del conto economico vengono viste in correlazione alle voci di stato patrimoniale o in relazione al ciclo di bilancio:

Ciclo attivo → Ricavi

Ciclo passivo → Costi per beni e servizi

Ciclo lavoro → Voci per salari, stipendi, contributi, Tfr

Ciclo lavori in corso su commessa → Lavori in corso

Ciclo magazzino → Voci di magazzino

Ciclo immobilizzazioni materiali → Ammortamenti e capitalizzazioni

Ciclo immobilizzazioni immateriali → Ammortamenti e capitalizzazioni

Ciclo incassi e pagamenti → Oneri e proventi finanziari

Approccio metodologico CNDCEC – Carta di lavoro Costi e ricavi

67

(Partendo sempre dal presupposto che le voci di conto economico vengono verificate nell'ambito delle verifiche sulle voci di stato patrimoniale)

- ❑ Nel corso delle verifiche periodiche, effettuare riscontri documentali a campione sulle classi di operazioni significative che alimentano il conto economico e che non sono già verificate con le altre procedure
- ❑ Svolgere procedure di analisi comparativa ed indagare su eventuali scostamenti anomali con riguardo a:
 - ❑ - dettagli delle voci dell'esercizio e corrispondenti dettagli dell'esercizio precedente;
 - ❑ - dettagli dei preventivi e dei consuntivi,
 - ❑ - incidenze percentuali sui ricavi delle vendite e delle prestazioni,
 - ❑ - correlazioni tra voci di conto economico e di stato patrimoniale,
 - ❑ - indici economici di composizione, di rotazione e di redditività,
 - ❑ - calcoli di congruenza ove applicabili (ad esempio, interessi passivi sulla base dell'indebitamento medio bancario).

Approccio metodologico CNDCEC – Carta di lavoro Costi e ricavi

68

(Partendo sempre dal presupposto che le voci di conto economico vengono verificate nell'ambito delle verifiche sulle voci di stato patrimoniale)

- ❑ Sulla base del bilancio di verifica definitivo, verificare quali voci di conto economico non sono ancora state verificate dalle procedure indicate nei punti precedenti o nelle altre sezioni. Per le eventuali voci significative non verificate, ottenere documentazione a supporto delle registrazioni selezionate.
- ❑ Verificare la corretta classificazione e rappresentazione in bilancio, e che l'informativa fornita in Nota integrativa sia completa, accurata e corrisponda alle risultanze contabili. Verificare inoltre la coerenza delle informazioni esposte nella relazione sulla gestione.

Approccio metodologico CNDCEC – Carta di lavoro Costi e ricavi

69

(Partendo sempre dal presupposto che le voci di conto economico vengono verificate nell'ambito delle verifiche sulle voci di stato patrimoniale)

- ❑ Considerare l'opportunità di ampliare le verifiche sulle componenti di costo tradizionalmente soggette al rischio di frode, in funzione della valutazione del rischio specifico:

Ad esempio

Pubblicità

Consulenze

Spese legali

Spese di rappresentanza

Omaggi

Verifiche sulle frodi – ISA 240

70

Il rischio di sopravvalutazione dei ricavi in ambito di revisione è sempre **ELEVATO**

Occorre poi verificare se vadano valutate a rischio frode anche voci di costo

Particolare attenzione alle partite di costo e ricavo inerenti le parti correlate

Verifiche sulle frodi – ISA 240

71

DEFINIZIONE PARTI CORRELATE (IAS 24, PARAGRAFO 9 – in base al richiamo dell'art. 2426 c.c.)

Parte correlata Una parte è correlata a un'entità se:

a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:

- (i) controlla l'entità, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);
- (ii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
o
- (iii) controlla congiuntamente l'entità ;

(b) la parte è una società collegata dell'entità;

(c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante;

(d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante;

(e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);

(f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole di uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto ; o

(g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

- A. Responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile
- B. Identificazione e accertamento dei rischi dovuti a frodi
- C. Risposte del revisore ai rischi di errore dovuti a frodi

Gli **errori in bilancio** possono derivare da:

- frodi
- comportamenti o eventi non intenzionali
- Il fattore di distinzione tra le due categorie di errori è l'intenzionalità o meno dell'atto che determina gli errori in bilancio
- **Tipologie di frodi:**
 - ✓ errori derivanti da una falsa informativa finanziaria
 - ✓ errori derivanti da appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa

- **RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE?**
- La responsabilità nella prevenzione e individuazione delle frodi compete ai **responsabili delle attività di governance e alla direzione** (anche se sovente sono proprio i responsabili delle attività di governance e/o la direzione a commettere le frodi)
- E' importante che la direzione, con la supervisione dei responsabili delle attività di governance, ponga forte enfasi sulla prevenzione delle frodi volta a ridurre le occasioni che esse si verificano, nonché introduca azioni deterrenti finalizzate a dissuadere dal commettere le frodi a causa della più elevata probabilità che queste siano individuate e punite

- **RESPONSABILITA' DEL REVISORE**
- Il **revisore** ha la responsabilità di acquisire una **ragionevole sicurezza** che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali
- A causa dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, esiste il rischio inevitabile che alcuni errori significativi presenti nel bilancio possano non essere individuati, nonostante la revisione sia stata correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione

- ☹️!!!
- Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali.
- Ciò in quanto la frode può prevedere piani sofisticati ed organizzati attentamente, progettati al fine di occultarla, come ad esempio falsificazioni, omissioni intenzionali nella registrazione contabile di operazioni ovvero dichiarazioni intenzionalmente fuorvianti rilasciate al revisore


- ☹️!!!>
- il rischio per il revisore di non individuare errori significativi dovuti a frodi **poste in essere dalla direzione** è maggiore rispetto a quello dovuto a frodi perpetrate dai dipendenti, poiché la direzione è spesso nella posizione di manipolare, direttamente o indirettamente, le registrazioni contabili, di presentare una informativa finanziaria falsa, ovvero di forzare le procedure di controllo definite per prevenire simili frodi perpetrate da altro personale dipendente.

● DEFINIZIONI

- **Frode:** atto intenzionalmente perpetrato con l'inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili della governance, del personale dipendente o di terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti
- **Fattori di rischio di frodi:** Eventi o circostanze che indicano incentivi o pressioni a commettere frodi o che forniscono un'occasione per commettere frodi

IL TRIANGOLO DELLE FRODI

OPPORTUNITA'



GIUSTIFICAZIONE

INCENTIVI/PRESSIONI

- **INCENTIVI E PRESSIONI:**
- **Falsa informativa finanziaria**
 - assegnazione di obiettivi di redditività
 - conseguente rinuncia a benefit, premi
 - rinnovo di affidamenti
 - Difficoltà ad avere i requisiti per le quotazioni
 - Effetti negativi su operazioni straordinarie
- **Appropriazione indebita di beni**
 - Impegni finanziari del dipendente (tenore di vita troppo elevato, debiti, mutui)
 - Vendette (ad esempio in correlazione a trasferimenti, mancate promozioni, licenziamenti)

- **OPPORTUNITA':**
- **Falsa informativa finanziaria**
 - effettuazione di operazioni rilevanti con parti correlate
 - elevato grado di soggettività nelle stime
 - operazioni con entità estere con ordinamenti legali e fiscali peculiari
 - Ricorso ad intermediazioni esose o ingiustificate
 - Conti bancari in paradisi fiscali
- **Appropriazione indebita di beni**
 - Rilevante giacenza di liquidi
 - Magazzino caratterizzato da numerosi beni di dimensioni ridotte e elevato valore unitario o di facile rivendita
 - Iscrizione tra le immobilizzazioni materiali di beni non registrati

- **GIUSTIFICAZIONE (contesto psicologico e di valori):**
- **Falsa informativa finanziaria**
 - poca enfasi sul rispetto di codici etici all'interno dell'azienda
 - precedenti
 - tendenza ad assumere impegni irrealizzabili
 - Mancato intervento della direzione per l'eliminazione di carenze nel controllo interno
- **Appropriazione indebita di beni**
 - Cambiamento nel tenore di vita dei dipendenti
 - Tolleranza rispetto ai piccoli furti
 - Disinteresse per il fronteggiamento di rischi connessi alla tutela della proprietà aziendale

- **SINTOMI DI FRODE:**
- Discrepanze nelle registrazioni contabili, incluse:
 - operazioni che non siano registrate in maniera completa e tempestiva ovvero siano registrate in maniera impropria per quanto riguarda il loro ammontare, il periodo contabile, la classificazione o le direttive aziendali;
 - operazioni o saldi contabili non documentati o non autorizzati;
 - rettifiche dell'ultimo minuto che influenzano significativamente i risultati economico-finanziari;
 - accesso a sistemi e registrazioni da parte dei dipendenti non conforme ai limiti previsti dalle loro funzioni autorizzate;
 - segnalazioni e lamentele indirizzate al revisore in merito a presunte frodi

- SINTOMI DI FRODE
- Evidenze contraddittorie o mancanti:
 - documentazione mancante;
 - documentazione che sembra aver subito manipolazioni;
 - indisponibilità di documentazione diversa da quella fotocopiata o trasmessa elettronicamente nei casi in cui
 - dovrebbe esistere documentazione originale;
 - significative partite in riconciliazione non giustificate;
 - inusuali variazioni di bilancio, variazioni dei trend o di importanti indici di bilancio o correlazioni tra dati di bilancio, come ad esempio crediti che crescono più rapidamente dei ricavi;

- SINTOMI DI FRODE
- Evidenze contraddittorie o mancanti:
 - risposte incoerenti, vaghe o non plausibili fornite dalla direzione o dai dipendenti alle indagini del revisore o alle procedure di analisi comparativa;
 - discrepanze inusuali tra le registrazioni contabili dell'impresa e le conferme ricevute;
 - numerose registrazioni di crediti e di rettifiche effettuate nei conti dei crediti;
 - differenze non giustificate o non adeguatamente giustificate tra partitari e conti dei crediti, o tra gli estratti conto dei clienti e i partitari dei crediti;

- SINTOMI DI FRODE
- Evidenze contraddittorie o mancanti:
 - smarrimento o inesistenza di assegni annullati, in circostanze nelle quali, di norma, gli assegni annullati sono riconsegnati all'impresa con una dichiarazione della banca;
 - insussistenze significative di magazzino o di altri beni materiali;
 - evidenze elettroniche non disponibili o mancanti, incoerenti con le procedure e le direttive di archiviazione e conservazione delle registrazioni da parte dell'impresa;
 - un numero di risposte a richieste di conferme minore o maggiore rispetto a quello previsto

- Relazioni problematiche ed inusuali tra il revisore e la direzione:
- rifiuto di concedere l'accesso alle registrazioni contabili, alle strutture dell'impresa, e di consentire il contatto con determinati dipendenti, clienti, fornitori o con altri soggetti presso i quali si potrebbero ricercare elementi probativi;
- ingiustificata pressione imposta dalla direzione riguardo la tempistica per la risoluzione di aspetti complessi e controversi

- Altro:
- riluttanza della direzione a consentire incontri diretti tra il revisore ed i responsabili della attività di governance;
- principi contabili che sembrano differire da quelli abituali del settore;
- frequenti mutamenti nelle stime contabili che non sembrano essere originati da mutamenti nelle circostanze;
- tolleranza nei confronti delle violazioni del codice di comportamento dell'impresa

Necessità di attestazioni scritte:

LA DIREZIONE E I RESPONSABILI DELLA GOVERNANCE

- 1. DEVONO ATTESTARE LA LORO RESPONSABILITA' SUL CONTROLLO INTERNO**
- 2. DEVONO COMUNICARE I RISULTATI DELLA LORO VALUTAZIONE DEI RISCHI**
- 3. DEVONO COMUNICARE FRODI O SOSPETTE FRODI CONOSCIUTE**

COMUNICAZIONE A DIREZIONE E RESPONSABILI DI GOVERNANCE

IN CASO DI FRODE O SOSPETTA FRODE IL REVISORE DEVE INFORMARE **TEMPESTIVAMENTE** LA DIREZIONE AD UN LIVELLO APPROPRIATO E I RESPONSABILI DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNANCE

COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA' VIGILANZA

STABILIRE SE VI SIA LA RESPONSABILITÀ DI
INFORMARE SOGGETTI ESTRANEI ALL'IMPRESA

N.B. le responsabilità di tipo
legale prevalgono
sull'obbligo di riservatezza

CARTE DI LAVORO?

- decisioni della discussione tra i membri del team di revisione
- rischi identificati e valutati di errori significativi
- risposte generali di revisione
- risultati delle procedure di revisione
- comunicazioni alla direzione, ai responsabili dell'attività di governance, alle autorità di vigilanza
- motivazioni delle conclusioni per cui la presunzione che vi sia un rischio di errori significativi correlato alla rilevazione dei ricavi non sia applicabile alle circostanze dell'incarico

PROCEDURE DI REVISIONE PARTICOLARI?

Visitare sedi aziendali o svolgere specifiche verifiche a sorpresa o senza preavviso. Ad esempio assistere all'inventario in sedi dell'impresa per le quali non era stata preannunciata la presenza del revisore, ovvero effettuando controlli di cassa ad una certa data e a sorpresa.

Modificare l'approccio di revisione nell'anno in corso, ad esempio, in aggiunta all'invio della conferma scritta, contattare verbalmente i principali clienti e fornitori; trasmettere le richieste di conferme ad uno specifico soggetto all'interno dell'organizzazione o cercare ulteriori e diverse informazioni.

Eseguire un riesame dettagliato delle scritture di rettifica trimestrali o di fine esercizio dell'impresa ed esaminare con attenzione quelle che appaiono inusuali per la loro natura o per il loro ammontare.

PROCEDURE DI REVISIONE PARTICOLARI?

Con riferimento ai ricavi, svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità utilizzando dati disaggregati, ad esempio confrontando i ricavi per mese, per linee di prodotto o per settori di attività relativi al periodo amministrativo in esame con dati omogenei relativi a periodi amministrativi precedenti.

Ottenere conferma dai **clienti** di alcune condizioni contrattuali rilevanti, dell'assenza di accordi "a latere".

Ad esempio i criteri di accettazione, i termini di consegna e di pagamento, l'assenza di obblighi futuri o continuativi del venditore, il diritto di reso delle merci, le quantità garantite di rivendita, nonché le regole di annullamento e di rimborso sono spesso rilevanti in queste circostanze

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
- **Crediti tributari**
- → accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali la
- società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione, quali ad esempio:
 - i crediti per eccedenze d'imposte correnti per i quali è stato richiesto il rimborso;
 - l'IVA a credito da portare a nuovo;
 - le ritenute a titolo di acconto subite all'atto della riscossione di determinati proventi;
 - Gli acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti.

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
- **imposte anticipate**→
- accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili negli
- esercizi successivi o al riporto a nuovo delle perdite fiscali. Per le imposte anticipate non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo.

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
- **imposte anticipate**→
- Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo **quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.**

- STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
- - B2 fondi per imposte, anche differite”;
- –D12 “debiti tributari”

- La voce B2 fondi “per imposte, anche differite” accoglie:
 - – le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
 - - le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.

- **STATO PATRIMONIALE – PASSIVO**
- **D12- “debiti tributari”** accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell’esercizio in corso e di quelli precedenti (IRES, IRAP ed eventuali imposte sostitutive delle stesse) dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi, nonché i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo. La voce accoglie, altresì, le ritenute operate come sostituto d’imposta e non versate alla data di bilancio.
- I debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, di ritenute d’acconto subite e crediti d’imposta, se compensabili, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso.

OIC 25 – IMPOSTE



- Non è consentito portare le attività per imposte anticipate/passività per imposte differite a riduzione del valore degli elementi dell'attivo e del passivo cui sono correlate, poiché in contrasto con la clausola generale della chiarezza e con il divieto di compensazione delle partite

Le imposte correnti, anticipate e differite sono classificate nel conto economico nella voce 20) “**imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate**”.

- *Varie voci:*

1) Imposte correnti che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio .

La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità).

le imposte correnti, anticipate e differite sono classificate nel conto economico nella voce 20) “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.

Varie voci:

2) Imposte relative a esercizi precedenti

- Le imposte relative ad esercizi precedenti, comprensive dei relativi oneri accessori (interessi e sanzioni) possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.

- le imposte correnti, anticipate e differite sono classificate nel conto economico nella voce 20) “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.

- *Varie voci:*

3) Imposte differite e anticipate, che accoglie:

- i) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate; e
- ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite; esse concorrono con tale segno ad identificare nella voce 20, l’importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio.

- le imposte correnti, anticipate e differite sono classificate nel conto economico nella voce 20) “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.

- *Varie voci:*

3) Imposte differite e anticipate,

- La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti.
- Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 “Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.

- le imposte correnti, anticipate e differite sono classificate nel conto economico nella voce 20) “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.
- *Varie voci:*

4) Proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell’ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.

- Le imposte correnti dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti, nella misura in cui non siano state pagate, sono rilevate come passività nello schema di stato patrimoniale tra i debiti tributari (voce D12 “debiti tributari”).
- Se l'importo delle imposte già pagato per l'esercizio in corso e per quelli precedenti è superiore a quello dovuto per tali esercizi, l'eccedenza è rilevata come un'attività (voce CII5-bis “crediti tributari”), salvo non sia compensata.

- Le imposte anticipate e differite (e le correlate attività e passività) sono rilevate nel conto economico (e nello stato patrimoniale) nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee. Il calcolo delle attività e passività differite tiene conto delle specificità delle diverse normative fiscali in materia di imponibilità e deducibilità.

- **DIFFERENZE TEMPORANEE**
- Una differenza temporanea rappresenta, ad una certa data, la differenza tra il valore di una attività o una passività determinato con criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.

- Le differenze temporanee **IMPONIBILI**:
 - – differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte.
- Le differenze temporanee imponibili generano imposte differite, ossia imposte che pur essendo di competenza dell'esercizio sono dovute in esercizi futuri. Infatti, le imposte dovute nell'esercizio risultano inferiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio e, dunque, la società iscrive una passività per imposte differite, per le imposte che saranno pagate negli esercizi successivi.

- Le differenze temporanee **IMPONIBILI**:

ESEMPI

- • in caso di operazioni che hanno effetto sul conto economico, componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico o da componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati al conto economico;
- • in caso di operazioni che non hanno effetto sul conto economico, la rivalutazione di attività senza il riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore iscritto;

Le differenze temporanee **IMPONIBILI**:

- *ESEMPI*
- Rateizzazione imposte su plusvalenza patrimoniale
- Art. 86 comma 4 Tuir
- Le plusvalenze realizzate... determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni,... a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

- Le differenze temporanee **IMPONIBILI**:

ESEMPI

Rateizzazione imposte su plusvalenza patrimoniale

Art. 86 comma 4 Tuir

Quindi:

PLUSVALENZA PATRIMONIALE: 100

Quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi

Pertanto, negli esercizi successivi avremo certezza della ripresa in aumento di 20 in ogni esercizio e di 80 complessivi:

Ripresa certa: 80

IRES: 24%

Imposte differite: 19,2

OIC 25 – IMPOSTE

113

- Le differenze temporanee **IMPONIBILI**:
- *ESEMPI*
 - *Anno di realizzazione di plusvalenza*
 - Imposte correnti (voce 20 C/E) a Debiti tributari (D12) 4,8
 - Imposte differite (voce 20 C/E) a F.do Imposte differite (B2)19,2
- *Anno successivo*
 - In correlazione con la variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi :
 - F.do Imposte differite (B2) a Imposte differite (voce 20 C/E) 4,8

- Differenze temporanee DEDUCIBILI:
- - differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte.

- Differenze temporanee DEDUCIBILI:
- Le differenze temporanee deducibili generano **imposte anticipate**, ossia imposte dovute nell'esercizio in corso superiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio. La società iscrive, pertanto, un'attività per imposte anticipate per le minori imposte che saranno pagate negli esercizi successivi.

Esempi:

- Le differenze temporanee deducibili possono derivare, ad esempio, da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico civilistico (ad esempio, costi la cui deducibilità fiscale è posticipata rispetto alla loro rilevazione contabile)

- Differenze temporanee DEDUCIBILI:
- Esempio:
- componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati al conto economico civilistico (ad esempio, proventi la cui imponibilità è anticipata rispetto alla loro rilevazione contabile)

- Esempio
- Art. 102 comma 6 Tuir
- Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili;
- L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

OIC 25 – IMPOSTE

118

- Esempio
- Art. 102 comma 6 Tuir

COSTO BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI ALL'1/1: 100

SPESE DI MANUTENZIONE: 15

DEDUCIBILI: 5

ECCEDENZA DEDUCIBILE NEI CINQUE ESERCIZI SUCCESSIVI: 10

DIFFERENZA TEMPORANEA

Quindi, se ammissibile, si calcolerà l'effetto fiscale di recupero dell'imposta nei futuri esercizi:

IRES 24%

Manutenzioni deducibili nei futuri esercizi: 10

Imposte anticipate 2,4

- *ESEMPI DI DIFFERENZE DEDUCIBILI*
- la svalutazione dei crediti (articolo 106, comma 1 Tuir),
- i rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93, comma 2),
- l'ammortamento dei beni materiali (articolo 102, comma 2), l'ammortamento dei beni immateriali e dell'avviamento (articolo 103, comma 1 e 3), I rischi su cambi (articolo 110, comma 3), i lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e aeromobili (articolo 107, comma 1), i costi di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili (articolo 107, comma 2),
- gli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio (articolo 107, comma 3) e gli altri accantonamenti non previsti da norme tributarie (articolo 107, comma 4);

- *ESEMPI DI DIFFERENZE DEDUCIBILI*
- • una deducibilità parzialmente differita:
 - spese di manutenzione imputate a conto economico, eccedenti il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili (articolo 102, comma 6), o facoltativamente differita, come le spese relative a studi e ricerche (articolo 108, comma 1) e le spese di pubblicità e propaganda (articolo 108, comma 2); o
- una rilevazione per cassa
 - le imposte deducibili (articolo 99, comma 1)
 - i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (articolo 99, comma 3).

OIC 25 – IMPOSTE

121

- Una differenza **permanente** rappresenta, ad una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi.
- Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali.

- Esempio
- Art. 109, comma 5 Tuir
- le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

- Spese alberghiere 100
- Deducibili 75
- Indeducibili 25 → DIFFERENZA PERMANENTE

OIC 25 – IMPOSTE

123

La determinazione delle imposte differite si articola nelle seguinti fasi:

- – l'individuazione delle differenze temporanee alla fine dell'esercizio;
- – la determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo;
- – l'analisi dei tempi di rientro (o annullamento) delle differenze temporanee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite;
- – il calcolo della fiscalità differita alla data del bilancio;
- – l'analisi e valutazione delle attività per imposte anticipate e passività per imposte differite iscritte in bilancio.

- Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, **solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.**
- La ragionevole certezza è comprovata quando:
 - esiste una **proiezione dei risultati fiscali** della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno;

- Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, **solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.**
- La ragionevole certezza è comprovata quando:
e/o
 - – negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento

- Le imposte anticipate/differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.
- Qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la società calcola le imposte/differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

OIC 25 – IMPOSTE

127

- Gli adeguamenti (variazioni in aumento o in diminuzione) del fondo imposte differite (voce B2 del passivo) e dell'attività per imposte anticipate (voce CII5-ter dell'attivo) sono rilevati al conto economico nella voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate".

OIC 25 – IMPOSTE

128

- Un'attività per imposte anticipate derivante da differenze temporanee deducibili non contabilizzata in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce CII5-ter "imposte anticipate" dell'attivo, in contropartita alla voce 20 del conto economico.

- PERDITE FISCALI RIPORTABILI:
- Art. 84 Tuir:
- La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesi per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

- **PERDITE FISCALI RIPORTABILI:**
- Il beneficio connesso a una perdita fiscale non ha natura di credito verso l'Erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili.
- La società valuta, dunque, se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi successivi.

- **PERDITE FISCALI RIPORTABILI:**
- il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII5-ter “imposte anticipate” solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero,

Cioè se:

- ❑ esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o
- ❑ vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.

- PERDITE FISCALI RIPORTABILI:
- **ATTENZIONE:** L'esistenza di perdite fiscali non utilizzate è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro, ciò soprattutto se la società ha una storia di perdite recenti

- **Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono attualizzate.**
- Il valore contabile di un'attività per imposte anticipate è rivisto a ciascuna data di riferimento del bilancio.
- La società riduce il valore contabile dell'attività se non vi è più la ragionevole certezza del loro futuro recupero (ad esempio, l'esistenza di un reddito imponibile sufficiente per consentire l'utilizzo del beneficio di parte o di tutta quella attività per imposte anticipate). Negli esercizi successivi, il valore dell'attività è ripristinato nella misura in cui diviene ragionevolmente certo il recupero dell'attività per imposte anticipate.